

Vercelli, 17 novembre 2017

*Comunicato Stampa*

## **Slot: da lunedì 20 in vigore la legge regionale**

### **L'Amministrazione ha scritto alle associazioni di categoria**

Nell'imminenza dell'entrata in vigore, prevista per il 20 novembre, delle limitazioni previste dalla Legge Regionale 9 del 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" l'Amministrazione si è premurata di informare Ascom e Confesercenti di quanto segue:

- Il Comune di Vercelli non ha emanato provvedimenti che prevedano l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli già definiti dalla L.R. 9/2016 all'art.5;
- l'onere della verifica del manifestarsi delle condizioni di cui al citato art.5 (prossimità ai luoghi sensibili – distanza a meno di 500 mt. dai luoghi segnalati al comma 1 del citato articolo5) è **ad esclusivo carico di ciascun operatore commerciale dotato di apparecchi da gioco di cui all'art.110 – commi 6 e 7 – del T.U.L.P.S.**;
- A far data dal 20 novembre 2017, giorno in cui entrano in vigore gli obblighi di cui all'art.13 (Norme Transitorie), è prescritto che ogni esercente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.5 della citata L.R., disattivi e rimuova gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 del T.U.L.P.S, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.11 della suddetta L.R.(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 , nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli).

“Lunedì 20 entrano in vigore le norme restrittive contro la ludopatia della legge Regionale n. 9/2016 – precisa l'assessore Mario Cometti - a cui deve adeguarsi anche il Comune di Vercelli. Le slot machines collocate presso tabaccherie e pubblici esercizi in violazione delle suddette disposizioni di legge dovranno essere spente, pena l'applicazione di pesanti sanzioni. Sollecitiamo – prosegue l'assessore Cometti - la massima collaborazione da parte degli operatori del settore, auspicando che intervenga il legislatore nazionale a dare maggiore razionalizzazione e uniformità a tutta la materia”. Con riferimento alle sale giochi, in linea con quanto emerso in Consiglio Comunale, la prossima settimana incontreremo le associazioni di categoria ed i rappresentanti dei Comuni limitrofi”

Servizio Comunicazione Istituzionale

**Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) 1.** Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie.

*2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. 3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.*

---